

Norme & Tributi Fisco e sentenze

Deducibili le erogazioni liberali indirette e per ente non residente

Le parole del non profit

L'agenzia delle Entrate spiega l'articolo 100, comma 2 del Tuir

AmMESSO lo sconto sul reddito d'impresa del 2% per realtà di diritto estero

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Erogazioni liberali "indirette": deducibili anche quelle rivolte a enti non profit non residenti ma a determinate condizioni.

L'interpello

Con la risposta a interpello 242/2024, diramata ieri, l'agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema legato alla deducibilità

delle erogazioni liberali effettuate a favore di enti non profit, anche quando i beneficiari finali siano enti non residenti in Italia.

Sul punto l'istante, una Fondazione che persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale supportando realtà non profit in Italia e all'estero, si interroga in merito alla possibilità di considerare deducibili (articolo 100, comma 2, lettera a del Tuir), per il primo erogatore, le somme donate alla Fondazione e da questa successivamente trasferite a enti non profit non residenti.

La risposta

A tal proposito, l'agenzia delle Entrate richiamando i precedenti orientamenti di prassi (risposta a interpello n. 74/E del 2014) evidenzia correttamente come la deducibilità in capo al primo erogatore sia ammissibile nella misura in cui la Fondazione svolge una funzione di catalizzatore delle risorse.

È il caso in cui la Fondazione, destinataria delle liberalità, sceglie di destinarle a sua volta ad altre realtà che perseguono finalità analoghe alle proprie.

Un discorso a parte merita, invece, la possibilità per gli enti non profit non residenti in Italia di essere destinatari di elargizioni da parte della Fondazione.

In tal caso, correttamente, l'agenzia delle Entrate evidenzia che in mancanza di una espressa delimitazione dell'ambito soggettivo da parte dell'articolo 100, comma 2, lettera a) può ritenersi ammissibile la deducibilità nel limite del 2% del reddito di impresa delle erogazioni liberali effettuate a favore di persone giuridiche di diritto straniero.

Occorre verificare che il destinatario persegua finalità solidaristiche o di utilità sociale

Occorrerà, tuttavia, verificare il rispetto di determinate condizioni ovvero che:

1) il soggetto beneficiario dell'erogazione "indiretta" persegua finalità solidaristiche o di utilità sociale, tra cui educazione, assistenza sociale e sanitaria, o ricerca scientifica e possieda le caratteristiche giuridiche analoghe a quelle richieste dalla legislazione italiana (lo statuto o l'iscrizione a registri ufficiali);

2) le donazioni siano tracciabili e le somme siano destinate a progetti ben definiti.

Con la conseguenza che la definizione del progetto, già al momento della prima erogazione, porrà il soggetto erogatore nelle condizioni di verificare la ricorrenza di tutti i presupposti con l'ulteriore necessità di conservare la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 100 del Tuir, comma 2, lettera a).



NT+DIRITTO
Cartabia, pene sostitutive con prescrizioni obbligatorie
Per la cassazione, dal ritiro passaporto, alle armi ecc. non sono *pene

accessorie* ma vanno applicate obbligatoriamente dal giudice di **Francesco Machina Griffo**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilsol24ore.com

Appalti, i Comuni chiedono la proroga per i nuovi obblighi

Il correttivo

Oice: «Ripristinare l'anticipazione prezzi nei servizi di ingegneria»

Giuseppe Latour

Spostare in avanti di qualche mese alcuni obblighi, come quelli legati alla qualificazione dell'esecuzione. Ed elevare la soglia per l'obbligo di Bim, il building information modeling, che punta alla gestione digitale di tutta la catena delle opere. Sono alcune delle richieste dell'Anci, l'associazione dei Comuni, nel corso delle audizioni sul correttivo al Codice appalti, in commissione Ambiente alla Camera.

In generale, la scelta di adottare un correttivo viene condivisa. Non mancano però le osservazioni. In primo luogo, l'Anci chiede l'entrata in vigore «progressiva a partire dai prossimi sei mesi, e non dal 1° gennaio, degli istituti che richiedono un necessario adeguamento operativo da parte delle stazioni appaltanti». Ad esempio, la fase di qualificazione per l'esecuzione dovrebbe seguire un approccio graduale, con avvio al 1° luglio 2025 ed entrata in pieno regime al 1° gennaio 2026, senza rischi di blocchi negli appalti. Andrebbe, poi, elevata ancora la soglia per gli appalti Bim, da 2 milioni a 4 milioni, per evitare che un grande numero di stazioni appaltanti ricorra ad incarichi esteri.

Però è stata ascoltata anche l'Oice, l'associazione che riunisce le società di architettura ed ingegneria. Ha spiegato il presidente, Giorgio Lupoi: «Abbiamo depositato oltre venti richieste», per un testo che «necessita di importanti modifiche. Mi riferisco in

particolare all'urgenza di rendere nuovamente applicabile agli appalti di servizi di ingegneria e architettura l'istituto dell'anticipazione del prezzo, immotivatamente escluso dal 2023 dopo che dal 2019 è stato previsto anche per servizi e forniture». Accanto a questo, «è poi fondamentale recepire negli allegati al Codice le regole specifiche per gli affidamenti di servizi di ingegneria» e chiarire che la revisione prezzi va applicata «a tutti i contratti per prestazioni professionali».

Ancora, da Federbeton arriva la proposta di trasformare l'attuale previsione di «preferenza» nell'«obbligo» di includere i materiali a basso impatto ambientale e certificati Ets nella Relazione di sostenibilità del progetto tecnico-economico. In aggiunta, Federbeton sottolinea la necessità di garantire l'inserimento dei Cam nei bandi pubblici. Nonostante l'obbligo definito nel codice degli appalti, infatti, si rilevano ancora casi di mancata applicazione dei Cam senza una motivazione valida. La proposta va sempre nella direzione di favorire materiali sostenibili.

UnionSoa e GeneralSoa hanno sollevato diversi temi: tra questi, quello della patente a crediti. La nuova normativa esonera le imprese con attestazione Soa di livello adeguato dall'obbligo di possederla. Nonostante questo, le Soa non dispongono degli strumenti per verificare quanto auto-dichiarato dagli operatori economici in materia di sicurezza sul lavoro. La proposta, allora, è di aggiornare la normativa, permettendo alle Soa di accedere al Portale nazionale del sommerso e al registro infortuni dell'Inail, oltre a ricevere indicazioni operative dall'ispettorato nazionale del lavoro. Accanto a questo, andrebbe reso pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Il medicinale va venduto online allo stesso prezzo disposto in farmacia

Salute e privacy

L'impatto in Italia della sentenza della Corte Ue sul rispetto del Gdpr

Samuele Barilli

La sentenza della Corte Ue nella causa C-21/23 stabilisce alcuni principi interpretativi per la vendita di farmaci online, validi per gli Stati dell'Unione.

La decisione (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 dicembre) ha stabilito:

- che i dati personali inseriti dall'utente nel corso di un acquisto di farmaci (anche senza prescrizione), su una piattaforma online sono relativi alla salute e protetti dal Gdpr;
- che il consenso esplicito al trattamento dei dati è fondamentale nella vendita online di farmaci per escludere la pratica commerciale sleale.

Il caso, nato in Germania, riguarda due farmacisti concorrenti, dei quali uno vende farmaci online senza consenso preventivo dei dati sensibili in base al Gdpr e l'altro ha chiesto che venisse inibita l'attività di vendita online al concorrente in quanto la possibile violazione della privacy dei clienti costituisce una pratica sleale ai sensi della normativa tedesca. La Corte ha sposato la sua interpretazione.

La normativa sulla vendita online dei farmaci in Italia è redatta in attuazione della direttiva 2011/62/UE e contenuta nel Dlgs 17/2014. L'autorizzazione alla vendita è limitata ai medicinali senza obbligo di ricetta medica ed è consentita solo agli esercizi autorizzati a commercializzarli: farma-

cie; società di farmacisti titolari di farmacie; parafarmacie e commercianti autorizzati. In Italia hanno la facoltà di vendere farmaci online solo i titolari di esercizi fisici autorizzati. La pratica si intreccia a quella della vendita di altri prodotti sanitari e cosmetici e rende l'applicazione delle norme non sempre facile.

La Corte Ue ha aggiunto un elemento importante e rilevato un serio pericolo di violazione dei dati personali relativi alla salute. Le tipologie di farmaci che possono essere oggetto di e-commerce nel nostro Paese sono: farmaci Otc (Over the Counter), ovvero farmaci «da banco»; farmaci Sop (Senza Obbligo di Prescrizione). In Germania, invece, possono essere venduti online anche i farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica.

Oltre all'esplicito divieto, in Italia vige il divieto di dropshipping, cioè di vendita di un prodotto senza averlo in magazzino, attraverso piattaforme di logistica o distributori autonomi. Il farmacista che intendeva vendere online i propri prodotti deve rispettare regole diversificate a seconda della tipologia di prodotto. Tra questi obblighi c'è quello di imporre gli stessi prezzi sui farmaci venduti online e in farmacia. Questo obbligo non riguarda altri prodotti come i cosmetici.

Le buone pratiche di distribuzione dei farmaci devono essere seguite anche nel caso della vendita online. Si tratta perlopiù di indicazioni su conservazione, stoccaggio e logistica, che riguardano anche i mezzi e le modalità di trasporto dei medicinali e la documentazione accompagnatoria. Questi servizi sono forniti dai grossisti che si occupano di rivendita ed logistica sul territorio.